

PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER la GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SER.S.A. Srl

Revisioni della procedura

Data	Revisione	Soggetto autorizzato all'approvazione
17/12/2023	0	Amministratore Unico - RPCT
23/02/2026	1	Amministratore Unico - RPCT

Introduzione

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione della presente Procedura, la società Ser.S.A. srl (di seguito, la "Società") ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC. L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 24/2023, la presente procedura è stata definita e viene aggiornata previa interlocuzione con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali più rappresentative. Tale coinvolgimento, di carattere consultivo, è finalizzato ad acquisire eventuali osservazioni sull'implementazione e la gestione del canale interno, garantendo un approccio partecipato e trasparente.

La presente procedura, peraltro, si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione della corruzione adottato dalla Società ai sensi della L. 7 agosto 2012, n. 190. Il canale di segnalazione interna disciplinato dal D.Lgs. 24/2023 si affianca e integra — senza sovrapporsi — agli strumenti di segnalazione già previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), del quale costituisce attuazione per la parte relativa alla tutela dei segnalanti. L'RPCT, in ragione del suo ruolo istituzionale e dei requisiti di autonomia e indipendenza che lo caratterizzano, è il soggetto naturalmente deputato alla gestione del canale interno ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023. Le attività di gestione delle segnalazioni sono rendicontate nell'ambito della Relazione annuale dell'RPCT, secondo le modalità previste dal PNA e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025.

1. Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a. lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b. i lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

- con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c. i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e. i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti dell'amministrazione o Ody).

La tutela delle persone segnalanti (art.6 della presente Procedura) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse

Possono essere effettuate le segnalazioni riguardanti le seguenti violazioni:

- Illeciti indicati nel D. lgs. n.231/2001 e/o violazioni del Modello
- Illeciti europei e nazionali che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:
 - appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate.
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali — ulteriori rispetto alle violazioni del diritto dell'Unione europea e agli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 — che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società stessa e dei quali il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

A supporto della comprensione per il segnalante, il canale interno di segnalazione, prevedrà la seguente esemplificazione:

- Furto e truffa
- Violazioni informatiche
- Corruzione
- Riciclaggio

- Violazione in materia ambientale
- Violazioni privacy
- Violazioni di modelli e regolamenti interni
- Violazioni in materia di appalti pubblici
- Molestie
- Violazioni in materia di salute pubblica
- Altro

3. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

La Società ha istituito un **canale di segnalazione interna** che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In linea con le raccomandazioni di ANAC, la Società ha scelto di adottare un canale di segnalazione unificato, idoneo a ricevere tutte le segnalazioni previste dal D.lgs. n. 24/2023, incluse quelle relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione [Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025]. Questa scelta mira a semplificare e razionalizzare i presidi esistenti, evitando duplicazioni e confusione per i potenziali segnalanti. La presente procedura e i relativi canali di segnalazione costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società

Si ricorda che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione whistleblowing utilizzando il canale interno.

Il ricorso al canale esterno gestito da ANAC è consentito quando:

- (i) la Società non ha istituito o non ha attivato il canale interno;
- (ii) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna rimasta priva di riscontro nei termini previsti;
- (iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna potrebbe non avere efficace seguito o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- (iv) la violazione riguarda direttamente il gestore del canale interno.

Il ricorso alla divulgazione pubblica è consentito quando:

- (i) il segnalante ha previamente effettuato segnalazione interna o esterna rimasta senza seguito;
- (ii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa dar luogo a rischio di ritorsione o possa essere ostacolata. In ogni caso, la denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti è sempre consentita.

4. Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora si abbiano delle **informazioni**, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono **l'interesse pubblico** o **l'integrità della Società**, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni e tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, caluniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

Contenuti della segnalazione

La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:

1. i dati identificativi della persona segnalante (salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime) nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
8. nel caso di utilizzo del canale analogico, la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- a. attraverso la piattaforma My Whistleblowing al software My Governance, presente sul sito web di Sersa all'indirizzo www.sersa.it quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa;
- b. attraverso la posta ordinaria, inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" e indirizzandola al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ser.S.A. Srl – via Alpagò nr. 1 – 32100 Belluno (BL)
- c. richiedendo un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione mediante apposita richiesta da inviare tramite la sopra citata piattaforma informatica. L'incontro diretto viene fissato in tempi ragionevoli e, con il consenso del segnalante, è registrato con strumenti idonei a garantirne la riservatezza. In mancanza di consenso alla registrazione, il Gestore redige apposito verbale dell'incontro, che viene sottoposto al segnalante per verifica, rettifica e sottoscrizione. Copia del verbale è consegnata al segnalante.

Segnalazioni anonime

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Trasmissione delle segnalazioni

In quanto società a controllo pubblico soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 190/2012, la gestione del canale di segnalazione interna è obbligatoriamente affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Dott.ssa Valentina Salvador, come previsto dall'art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 24/2023.

5. Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il "gestore" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e ne viene conservata la documentazione.

Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni. In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'archiviazione della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'istruttoria.

Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la fondatezza della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti,

oppure

- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

6. Gestione della segnalazione in caso di indisponibilità o conflitto di interessi del RPCT e segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) risulti temporaneamente indisponibile ovvero si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in quanto persona segnalata, persona comunque menzionata nella segnalazione o soggetto comunque coinvolto nei fatti oggetto della stessa, la gestione della segnalazione è

integralmente affidata all'Organismo di Vigilanza (OdV), che opera quale gestore del canale interno ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. In tali casi l'OdV assicura la ricezione, l'istruttoria, il mantenimento delle interlocuzioni con il segnalante, nonché l'adozione delle misure conseguenti, nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, riservatezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente.

Restano ferme tutte le garanzie di tutela del segnalante e di riservatezza delle informazioni previste dalla presente procedura.

7. Protezione del segnalante e sua responsabilità

Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023, il segnalante non può subire alcuna forma di ritorsione, sia essa diretta o indiretta. A titolo esemplificativo, sono vietate le seguenti misure, qualora connesse alla segnalazione: il licenziamento, la sospensione, la messa in aspettativa non retribuita; il demansionamento o la mancata promozione; il trasferimento di sede o di mansioni; la modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro; la mancata conversione di un contratto a termine o la mancata assunzione; la valutazione negativa della prestazione o del rendimento; l'irrogazione di misure disciplinari o di altra sanzione, incluso il richiamo formale; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo sul luogo di lavoro; la discriminazione o il trattamento sfavorevole; i danni reputazionali o finanziari, anche mediante comunicazioni sui social media; l'esclusione dall'accesso alla formazione o ai benefici aziendali; la risoluzione anticipata o la revoca di un contratto per la fornitura di beni, servizi o opere; il mancato rinnovo o la rescissione anticipata di una licenza o di una concessione.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Pertanto, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, anche alle seguenti categorie di soggetti: (i) i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo; (ii) i colleghi di lavoro del segnalante che operino nel medesimo contesto lavorativo; (iii) i parenti ed affini entro il quarto grado del segnalante; (iv) le persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo; (v) gli enti di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o con cui è in rapporti di lavoro nel medesimo contesto lavorativo.

Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza

degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L' informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile su sito istituzionale di Ser.S.A. Srl nella sezione dedicata al whistleblowing.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e dal D.lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato dalla Società e integrato nel Modello 231 prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi:

- (i) ponga in essere o tenti di porre in essere atti di ritorsione;
- (ii) ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione;
- (iii) violi l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante;
- (iv) effettui segnalazioni con dolo o colpa grave che si rivelino infondate

Tutela della persona coinvolta o segnalata

La Società garantisce al soggetto segnalato il diritto di essere informato dell'esistenza di una segnalazione che lo riguarda e di presentare le proprie osservazioni, in tutti i casi in cui tale comunicazione non rischi di compromettere lo svolgimento dell'istruttoria o di rivelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante. In ogni caso, la comunicazione al segnalato avviene: (i) prima dell'avvio di un eventuale procedimento disciplinare che lo riguardi; (ii) nel rispetto dei diritti di difesa garantiti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva applicabile (iii) con le necessarie cautele volte a proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione. Al segnalato è garantito il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito del procedimento, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 D.Lgs. 24/2023 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

La Società garantisce alla persona coinvolta o segnalata ogni diritto previsto dalla normativa vigente. L'identità della persona segnalante non viene mai rivelata alla persona coinvolta. Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Di tale circostanza il segnalante sarà preventivamente informato per iscritto.

8. Formazione e informazione

In quanto misura di prevenzione della corruzione, la Società programma e attua, nell'ambito del PTPCT, specifiche e periodiche iniziative di formazione rivolte a tutto il personale per diffondere la conoscenza della presente procedura, dei canali di segnalazione e delle tutele garantite. Una formazione specialistica e continua è dedicata al RPCT e all'eventuale personale di supporto per assicurare una gestione competente delle segnalazioni.

9. Entrata in vigore e modifiche

La presente procedura è un aggiornamento della precedente entrata in vigore il 17/12/2023.

La stessa, unitamente ai recapiti e alle modalità per effettuare le segnalazioni, è pubblicata in modo chiaro e accessibile sul sito web istituzionale della Società, all'interno della sezione 'Società Trasparente' (o 'Amministrazione Trasparente'), in conformità agli obblighi di informazione previsti dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 24/2023.

La Società provvederà a rendere disponibile copia della policy a ciascun dipendente attraverso pubblicazione sul portale personale.

La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.

Ser.S.A. srl